

Legge regionale 21 ottobre 2022, n. 37

Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel sistema sanitario regionale.

(BURC n. 237 del 24 ottobre 2022)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 24 febbraio 2023, n. 8; 7 febbraio 2024, n. 5; 7 agosto 2024, n. 31)

Art. 1

(Disposizioni straordinarie per assicurare
i livelli essenziali di assistenza nel sistema sanitario regionale)

1. Per far fronte alla carenza di personale medico presso le unità di anestesia e rianimazione e le unità operative di pronto soccorso ospedalieri, salvaguardare la continuità dei relativi servizi e la qualità dei livelli assistenziali, nonché ridurre il ricorso alle esternalizzazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale possono concordare con i dirigenti medici e sanitari, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'Area della Sanità relativo al triennio 2016-2018.
 2. Le prestazioni aggiuntive di cui al comma 1 presso le unità operative di pronto soccorso ospedaliero sono rese da dirigenti medici e sanitari, individuati in base al seguente ordine di priorità:
 - a) in servizio nell'U.O. di pronto soccorso della medesima azienda o ente;
 - b) in servizio presso altre U.O. della medesima azienda o ente, purché inquadrati in discipline equipollenti o affini alla Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza;
 - c) in servizio presso l'U.O. di pronto soccorso di altre aziende o enti, previa stipula di apposita convenzione tra amministrazioni;
 - d) in servizio presso diverse U.O. di altre aziende o enti, purché inquadrati in discipline equipollenti o affini alla Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, previa stipula di apposita convenzione tra amministrazioni.
 3. Le prestazioni aggiuntive di cui al comma 1 presso le unità di anestesia e rianimazione sono rese da dirigenti medici e sanitari, individuati in base al seguente ordine di priorità:
 - a) in servizio presso le unità di anestesia e rianimazione della medesima azienda o ente;
 - b) in servizio presso le unità di anestesia e rianimazione di altre aziende o enti della Regione, previa stipula di apposita convenzione tra amministrazioni.
 4. Nell'ipotesi di cui al comma 1 la tariffa oraria di cui all'articolo 24, comma 6, del predetto CCNL è determinata in misura pari a 100 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.
- 4-bis. *Per affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di elisoccorso e nelle more degli adempimenti di cui al comma 4-quater, è possibile ricorrere, per il personale medico, del servizio sanitario nazionale¹ alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 89 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area sanità del 23 gennaio 2024, nonché per il personale infermieristico, del servizio sanitario nazionale² alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo*

¹ L'art. 2, comma 1, lettera a), l.r. 7 agosto 2024, n. 31, dopo le parole "per il personale medico" inserisce le seguenti: "del servizio sanitario nazionale".

² L'art. 2, comma 1, lettera a), l.r. 7 agosto 2024, n. 31, dopo le parole "per il personale infermieristico" inserisce le seguenti: "del servizio sanitario nazionale".

nazionale di lavoro - triennio 2019-2021, del 2 novembre 2022, relativo al personale del comparto sanità.³

4-ter. Nelle ipotesi di cui al comma 4-bis, la tariffa oraria per il personale medico è determinata in misura pari a 100 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, mentre quella per il personale infermieristico è determinata in misura pari a 50⁴ euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nel rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 11 del [decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34](#) (Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali) convertito, con modifiche, in [legge 26 maggio 2023, n.56](#).⁵

4-quater. Entro il 29 febbraio 2024, è pubblicato un avviso finalizzato all'individuazione del personale in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento del servizio. Con cadenza biennale sono organizzati corsi di formazione e addestramento, per il reclutamento di ulteriori professionalità mediche ed infermieristiche, da assegnare al servizio in via ordinaria.⁶

4-quinquies. La tardiva attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-quater è oggetto di specifica valutazione dell'organismo regionale indipendente di valutazione.⁷

5. **[**Le attività di cui al comma 1, possono essere svolte in regime libero - professionale e su base volontaria, anche da medici in formazione specialistica assunti dalla medesima azienda o ente regionale ai sensi dell'articolo 1, commi 548-bis e seguenti, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica ed esclusivamente a supporto del personale specializzato, nel rispetto di quanto previsto al comma 2, lettere a) e b), e al comma 3, lettera a).**]**⁸

6. **[**Nell'ipotesi di cui al comma 5 si applica la tariffa oraria, nella misura stabilita dall'articolo 24, comma 6, del predetto CCNL.**]**⁹

7. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

8. Al fine di garantire l'applicazione degli istituti contrattuali in maniera uniforme sull'intero territorio regionale, è demandato al competente dipartimento ogni adempimento finalizzato alla tempestiva redazione delle linee generali di indirizzo, ai sensi dell'articolo 6 del CCNL Area Sanità 2016-2018. Ai medesimi fini sono assegnati specifici obiettivi ai vertici delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, il cui raggiungimento costituisce elemento di specifica valutazione annuale.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 3.315.000,00 euro per il 2022, 16.880.000,00 euro per il 2023 e 9.203.000,00 euro, che non comportano il superamento del limite della spesa di personale rappresentato dal corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento, come previsto dall'articolo 2, comma 71, della [legge 23 dicembre 2009, n. 191](#), per come richiamato dall'articolo 11,

³ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, l.r. 7 febbraio 2024, n. 5.

⁴ L'art. 2, comma 1, lettera b), l.r. 7 agosto 2024, n. 31, sostituisce le parole "40" con le parole: "50".

⁵ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, l.r. 7 febbraio 2024, n. 5.

⁶ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, l.r. 7 febbraio 2024, n. 5.

⁷ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, l.r. 7 febbraio 2024, n. 5.

⁸ Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, l.r. 24 febbraio 2023, n. 8.

⁹ Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, l.r. 24 febbraio 2023, n. 8.

comma 1, del [decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35](#), per il 2024, si provvede mediante imputazione della spesa sulle risorse del bilancio regionale derivanti dal gettito fiscale conseguente all'attivazione delle misure di cui all'articolo 1, comma 174, della [legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), a valere sulla parte eccedente il concorso all'equilibrio del sistema sanitario regionale, quantificato in 68.558.000,00 euro.

2. Le risorse di cui al comma 1, pari complessivamente a 29.398.000 euro nel triennio considerato, sono allocate alla Missione 13 Programma 04 (U.13.04) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022-2024.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.